

colò Foscarini; gli ex capi di XL Lando Lombardo, Nicolò del fu Maffeo Donato ed Andrea Basilio; i provveditori alle biade Francesco Caravello, Andrea Badoaro e Pietro Giustiniani; Marino Memmo e Marco Cappello già stati nello stesso ufficio, approvano quanto segue: Avendo Giannino di Zangolino da Rimini proposto alla Signoria un suo metodo per la buona conservazione del grano, consistente nell'intonacare di gesso i magazzini e nel riporvelo bene asciutto facendo uso d'un asciugatoio artificiale, quella ordinò la costruzione d'un granaio secondo le norme dettate dal proponente, e promise a costui ricompensa se il suo progetto desse buon risultato.

1375. — V. 1372, Luglio 2, n. 669.

787. — 1375. — c. 205 (200). — Traduzione (in dialetto) di concessioni fatte dal soldano (d'Egitto) *Sirif* (Schaban Aschraf) a Giovanni del fu Gabriele Barbarigo inviato veneto. I veneziani possano tenere proprio console in Damasco, il quale abbia giurisdizione nelle liti fra' suoi concittadini. Gli ufficiali del caravanserraglio (*lo sera*) di detta città, non esigano dazi maggiori dei consueti. I contratti commerciali fra saracini e cristiani, siano registrati da appositi scribi. Niuno tocchi le merci venete deposte nel caravanserraglio; chi ne compera, paghi immediatamente. I *mochari*, che trasportano esse merci da Bairut a Damasco, risarciscano gli ammanchi dolosi delle medesime avvenuti durante il viaggio. I testamenti dei veneziani morti, abbiano effetto. Gli averi dei morti intestati siano consegnati al console; quelli dei trapassati fuori di Damasco vengano inviati al console stesso dagli ufficiali del soldano. I veneziani possano comprare ed esportare zucchero ed altro senza esservi obbligati. Le navi venete naufragate e ricuperate in acque del soldano, coi naviganti veneziani e loro proprietà, siano consegnate al console. Il *naibo* del soldano in Damasco, provvederà all'ampliamento di quel fondaco dei veneziani divenuto angusto. Le questioni fra veneziani e saracini in affari commerciali, saranno definite da *Milech lo armiraio* o dall'*aciebo* e non dal *cadi*. I veneziani potranno bere vino, ma non venderne a saracini. Il console potrà esigere per sè un diritto sulle merci venete di 200 bisanti d'oro all'anno. I veneziani potranno avere propri sensali. Il console avrà facoltà di far celebrare in sua casa i riti cristiani. Niun veneziano dovrà soffrire per le piraterie degli *Assapi*. I legni veneti saranno bene accolti nei porti del soldano, e vi si darà loro agio alle riparazioni. Non ottenendo il console ragione di sue giuste dimande da *Milech lo armiraio*, potrà rivolgersi direttamente al soldano. Questi privilegi saranno goduti dai veneziani in tutti i domini di quel principe. Costui aggiunse, non assentendo però il Barbarigo, che il console in Damasco abbia ad avvisare il *naibo* d'ogni impresa guerresca contro ad esso sovrano ch'ei scoprisse tramarsi, ciò sotto pena ad arbitrio del soldano medesimo.

V. MAS LATRIE, *Traité ecc. concernant les relations des Chrétiens avec les Arabes ecc.*, Supplément, pag. 93.

788. — 1376, ind. XIV, Gennaio 1. — c. 214 (209). — Procura rilasciata da Marquardo patriarca di Aquileia a fra' Viviano priore dei Crociferi di Venezia, a